




INTEGRAZIONI

Studio Preliminare Ambientale



Committente:
F.Ili FAVA S.r.l.

Località:
Vicenza (VI)

Progetto:
RECUPERO INERTI, AUMENTO QUANTITATIVO
RIFIUTI E RICHIESTA REGIME ORDINARIO

Data:
Maggio 2023

Legale rappresentante

Andrea Fava

Estensore responsabile

Dott. Mariano Farina



ECOCHEM S.p.A.
Via L. L. Zamenhof, 22
36100 Vicenza

Tel. 0444.911888
Fax 0444.911903

info@ecochem-lab.com
www.ecochem-lab.com

INDICE

PREMESSA.....	2
QUADRO PROGRAMMATICO.....	3
QUADRO PROGETTUALE	9
QUADRO AMBIENTALE	22
Caratterizzazione dell'ambiente idrico.....	22
Caratterizzazione dell'impatto acustico	22
Caratterizzazione dell'impatto paesaggistico e sulle risorse naturali ed agronomiche.....	22
Caratterizzazione dell'impatto su flora e fauna e la tutela degli habitat	23
VIACQUA.....	24
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA	24
AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE.....	24
CONSORZIO DI BONIFICA APV	24
OSSERVAZIONI STUDIO SUCCOL	25
CITTA' DI VICENZA.....	27

ALLEGATI

Allegato 1	Inquadramento	ONO Architettura – geom. Marco Bernardi
Allegato 2	Relazione storica aree intervento	ONO Architettura – geom. Marco Bernardi
Allegato 3	Fase di Cantiere	ONO Architettura – geom. Marco Bernardi
Allegato 4	Piano di automonitoraggio	Ecochem
Allegato 5	Pavimentazioni	ONO Architettura – geom. Marco Bernardi
Allegato 6	Elaborato Integrativo progetto preliminare	Ing. Marco Selmo
Allegato 7	Previsione di Impatto Acustico REV	Ecochem
Allegato 8.1	Progetto del Verde - Mitigazione	ONO Architettura – geom. Marco Bernardi
Allegato 8.2	Progetto del Verde – Costi di manutenzione	ONO Architettura – geom. Marco Bernardi
Allegato 9	Bilancio CO ₂	ONO Architettura – geom. Marco Bernardi

PREMESSA

La Provincia di Vicenza, con richiesta di integrazioni prot. n GE 2023/0009039 del 28 febbraio 2023, ha stabilito la necessità di approfondire alcuni aspetti dello Studio Preliminare Ambientale riguardante “Nuovo Impianto Recupero Rifiuti”, presentato il 28 dicembre 2022 dalla F.Ili Fava S.r.l. Il sito, per cui è stato condotto lo studio, è ubicato in Comune di Vicenza, nella zona Industriale di Longara. La Provincia di Vicenza ha rinnovato l’iscrizione al registro delle imprese che recuperano rifiuti in regime semplificato della F.Ili Fava S.r.l. con Determina 1940 del 29/12/2022.

Con PEC del 22 marzo 2023, il legale rappresentante, firmatario della domanda verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ha chiesto una proroga di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste.

La Provincia di Vicenza, con PEC del 27 marzo 2023, Prot.N. GE 2023/0013379, ha accolto la richiesta di proroga per la consegna delle integrazioni. La nuova scadenza deposito integrazioni è il 15 maggio 2023.

Questo documento fornisce le risposte alle richieste di integrazioni, cercando di approfondire gli argomenti segnalati e proponendo alcuni studi specifici, che sono stati commissionati ad esperti del settore.

Per ogni richiesta di integrazione posta dalla Provincia è stato redatto uno specifico capitolo di risposta, corredato ove necessario da tavole, immagini, lay-out di dettaglio.

QUADRO PROGRAMMATICO


1.1. Non è stato indicato il fatto che l'area interessata è all'interno.
 - di una zona con "Grado di vulnerabilità 'M' medio (Valore Sintacs 35-50)" (Fig. 2.2 relativa alla "Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta");
 - dei "Comuni con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela" (Fig. 3.19 relativa alla "Carta dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela").
 Le suddette sensibilità dovranno essere messe in relazione con l'impianto e le integrazioni dovranno essere evidenziate all'interno del Quadro Ambientale nella parte relativa alla "Caratterizzazione dell'ambiente idrico" e "Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo".



Piano di Tutela delle Acque

Decreto Legislativo n. 152/2006

Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta



Legenda

- Confine regionale
- Linea delle risorgive
- Corsi d'acqua
- Laghi
- Lagune

GRADO DI VULNERABILITA'						VALORI SINTACS
Ee	E	A	M	B	Bb	
						80 - 100
						70 - 80
						50 - 70
						35 - 50
						25 - 35
						0 - 25

Ee: estremamente elevato
 E: elevato
 A: alto
 M: medio
 B: basso
 Bb: bassissimo

Figura 1: Estratto della Fig. 2.2 – con indicazione del sito



Piano di Tutela delle Acque

Decreto Legislativo n. 152/2006

Carta dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela

Legenda	
	Confine regionale
	Corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/2006)
	Corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/2006)
	Altri corsi d'acqua
	Laghi naturali significativi (D.Lgs 152/2006)
	Laghi artificiali significativi (D.Lgs 152/2006)
	Comuni con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela

Fig. 3.19	Scala: 1:250.000
Data: ottobre 2006	Sistema di riferimento: Gauss Boaga, fuso Ovest
Assessorato alle Politiche dell'Ambiente Segreteria Regionale Ambiente e Territorio Direzione Tutela Ambiente Servizio Tutela Acque	
ARPAV - Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale del Veneto	




Figura 2: Estratto della Figura 3.19 con indicazione del sito

Le suddette sensibilità dovranno essere messe in relazione con l'impianto e le integrazioni dovranno essere evidenziate all'interno del Quadro Ambientale nella parte relativa alla "Caratterizzazione dell'ambiente idrico" e "Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo".

Caratterizzazione dell'Ambiente idrico

Si riportano le conclusioni del paragrafo

5.5.3. Rapporto con il progetto componente Idrografia superficiale

Al fine di limitare l'impatto idraulico dell'intervento è stata redatta una valutazione di compatibilità idraulica per il dimensionamento della rete di raccolta e laminazione delle acque meteoriche, a firma del dott. ing. Alex Savio, riportata in Allegato 3.

Come citato all'interno della suddetta valutazione, l'intervento di progetto dovrà essere accompagnato dalla realizzazione di misure compensative dell'impatto idraulico in grado di invasare un volume complessivo minimo, il quale è stato stimato dover essere pari a circa 595 m³.

La capacità di invaso temporaneo sarà ricavata mediante la realizzazione di impianto di laminazione e trattamento e avrà un volume di 610 m³.

Una volta raccolte nella vasca di laminazione (610 m³), le acque provenienti dalla superficie impermeabilizzata saranno depurate attraverso una vasca di dissabbiamento /sedimentazione e disoleazione, e raccolte in una vasca di riserva idrica per il riutilizzo nella rete di nebulizzazione (370 m³).

Le acque eccedenti verranno avviate al fosso di scolo.

Caratterizzazione del Suolo e Sottosuolo

Si riportano le conclusioni dei paragrafi

5.3.3. "Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare – Rapporto con il Progetto"

Dai paragrafi precedenti risulta che:

1. **L'area risulta appartenere ad "aree di primaria tutela degli acquiferi" Tav. 01b PTRC;**
2. Nella "Carta dei Suoli", il sito in studio si insedia in "Pianura alluvionale del fiume Brenta a sedimenti fortemente calcarei",
3. Nella "Carta sull'Uso del Suolo" il sito in studio si insedia in Classe II
4. Dalla Tavola 5b del PTRC il sito in studio risulta al di fuori dal "Parco agroalimentare dei sapori";

Si ricorda che secondo il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vicenza il sito è inserito all'interno del tessuto urbano consolidato, in zona industriale, in area priva di peculiarità ambientali. Il progetto prevede l'impermeabilizzazione dell'intera area per una migliore gestione delle acque meteoriche e dell'attività in genere, risulta quindi conforme agli aspetti progettuali ed ambientali sopra analizzati.

5.4.3. Geologia Rapporto con il Progetto

Dai paragrafi precedenti risulta che:

1. L'area risulta essere idonea alla compatibilità geologica (PAT – Carta delle Fragilità);
2. Dall'estratto della carta Geolitologica del PTCP nel sottosuolo risultano materiali alluvionali, fluvio-glaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente limo argillosa per la parte verso il monte e sabbiosa per la parte verso la Riviera;
3. Dall'estratto della Carta Idrogeologica del PTCP la falda risulta fra 2 e 5 m
4. Dall'estratto della Carta della Permeabilità dei suoli risulta moderatamente bassa;

Il progetto prevede oltre all'impermeabilizzazione dell'intera area un impianto di raccolta e gestione acque meteoriche realizzato tramite vasche interrato. Dalla Relazione geotecnica in Allegato 7 progetto risulta quindi conforme agli aspetti progettuali ed ambientali sopra analizzati.

Si fa presente che, sebbene non sia stata inserita la tavola cartografica del Piano di Tutela delle Acque, *Carta dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela*, la sensibilità ambientale è **stata considerata e commentata nel paragrafo 5.3.3.** e si conferma quanto esposto nello Studio Preliminare Ambientale.

Per quel che riguarda la vulnerabilità della falda di grado M “medio”, il progetto presentato di pavimentazione dell'area, di raccolta delle acque, il sistema di depurazione e di scarico nel punto indicato garantisce una tutela maggiore del corpo idrico sotterraneo in un sito che è a vocazione principalmente industriale.

2. Sulla base del SITVI (Sistema informativo territoriale del comune di Vicenza):
- una parte dei mappali 289 e 299 sono interessati da "Compatibilità geologica - Aree idonee a condizione (04)" (- PAT - Elab. 3 – Fragilità) e sono al di fuori della zona D completamente e sono compresi nella zona E Rurale collinare (PI – Elab. 3 – Zonizzazione);
 - una piccola parte del mappale 625 è interessato da Fasce di rispetto - ossigenodotto (PI – Elab. 2 – Vincoli e tutele);
 - dalla sovrapposizione del catasto terreni con le ortofoto non è escluso che l'attività in questione vada ad interessare, in piccola parte, anche i mappali 296 e 298 (interessati soprattutto da bosco);
- e si chiede di analizzare tali sensibilità e che lo S.P.A. approfondisca tali tematiche.

- una parte dei mappali 289 e 299 sono interessati da "Compatibilità geologica - Aree idonee a condizione (04)" (- PAT - Elab. 3 – Fragilità) e sono al di fuori della zona D completamente e sono compresi nella zona E Rurale collinare (PI – Elab. 3 – Zonizzazione);

Dalle Norme Tecniche del PAT si riporta la definizione di:

"Compatibilità geologica - Aree idonee a condizione (04)" (- PAT - Elab. 3 – Fragilità)

04 – per il rischio di dissesto idrogeologico sui versanti e l'elevata vulnerabilità degli acquiferi: si tratta delle aree poste sulle dorsali collinari di natura calcarea perlopiù carsificata con presenza di forme epigee e ipogee e con accumulo sui versanti di depositi coesivi di scarsa consistenza soggetti a dissesto idrogeologico specie con media acclività (15-30°) e in concomitanza con interventi antropici non adeguati.

Per rendere idonee le aree soggette a questa condizione, in fase di PI sarà necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificando che ogni nuovo intervento edilizio o di ristrutturazione che comporti un ampliamento dei fabbricati o una modifica della destinazione d'uso, venga supportato da un adeguato approfondimento delle conoscenze delle condizioni idrogeologiche dell'area, con conseguenti individuazione del grado di vulnerabilità delle falde sotterranee ed eventuale progettazione di un sistema per il trattamento degli scarichi reflui (per quelli convogliati nel suolo e sottosuolo), e di possibili azioni di mitigazione per ridurre i rischi di impatto per gli acquiferi sotterranei. Nei contesti interessati da fenomeni di carsismo deve essere accertata, anche con metodi di indagine indiretta, la presenza di cavità sotterranee che possono ripercuotersi con sprofondamenti in superficie, nonché la presenza di materiali fini di riempimento con caratteristiche geotecniche talora insufficienti e da verificare. Per le seconde per renderle idonee in fase di PI sarà necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificando che per ogni nuovo intervento edilizio o di ristrutturazione che comporti un ampliamento dei fabbricati o una modifica della destinazione d'uso, dovrà essere accompagnata da indagini di dettaglio estese a tutto il territorio interessato e in un ragionevole intorno, finalizzati alla verifica della stabilità dei pendii sia in condizioni naturali che in seguito alla realizzazione delle opere previste ed all'individuazione di eventuali interventi di stabilizzazione necessarie ad evitare che le soluzioni proposte possano creare pregiudizio per l'intervento stesso o per le aree circostanti anche con la modifica dell'assetto idrogeologico dell'area.

Si fa presente che sulle parti dei mappali 289 e 299, dove insiste il tematismo sopra descritto, non si interviene con la costruzione di nuovi fabbricati, il progetto prevede la rimodellazione, l'asfaltatura dell'area e la progettazione di un sistema per il trattamento degli scarichi reflui come indicato nelle norme tecniche sopra citate. Per quel che riguarda la modifica di destinazione d'uso e quindi il fatto che siano fuori dalla zona D ma in zona E rurale collinare, si rimanda al punto tre.

Nella definizione sopra riportata, nel dettaglio nella parte sottolineata, si indica che "ogni intervento edilizio (...) venga supportato da un adeguato approfondimento delle conoscenze con conseguenti individuazione del grado di vulnerabilità della falda", che, dalla Figura 1 risulta come MEDIO.

Come indicato attraverso la parte sottolineata della descrizione della compatibilità geologica sopra riportata, lo Studio Preliminare Ambientale è stato presentato con un progetto per la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche, pertanto, le possibili azioni di mitigazione per ridurre i rischi di impatto si individuano nella impermeabilizzazione e raccolta acque

- una piccola parte del mappale 625 è interessato da Fasce di rispetto - ossigenodotto (PI – Elab. 2 – Vincoli e tutele)

Disposizioni settoriali

9. Ossigenodotto

a. Il PI riporta il tracciato dell'ossigenodotto e la relativa fascia di servitù e sicurezza di 3 m per lato, misurata dall'asse della condotta. Qualsiasi intervento in prossimità dell'impianto è sottoposto ad autorizzazione da parte del soggetto proprietario (Air Liquide Italia Produzione S.r.l.)

In allegato 1 è riportato un rilievo dell'area dove si vede chiaramente che la distanza fra l'asse dell'ossigenodotto e il limite di proprietà è 5,5 metri, superiore quindi alla fascia di servitù e sicurezza di 3 metri come sopra riportato dalle Norme tecniche del PI.

dalla sovrapposizione del catasto terreni con le ortofoto non è escluso che l'attività in questione vada ad interessare, in piccola parte, anche i mappali 296 e 298 (interessati soprattutto da bosco) si chiede di analizzare tali sensibilità e che lo S.P.A. approfondisca tali tematiche

In allegato 1 è riportato un estratto di mappa catastale dove viene indicato il sedime dell'area attuale e dove avverrà l'intervento. I mappali 290 e 298, interessato da bosco **non** saranno alterati dal progetto, in quanto è stata rifinita, negli elaborati, la linea di confine dell'attività, come è evidente dal rilievo riportato in Allegato 1.

Si fa presente che il mappale 296, citato nella richiesta di integrazioni, non è in fregio al sito in studio.

3. Chiarire se, nella fase successiva del procedimento ex art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, sia necessario usufruire della variante urbanistica ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.; in tal caso, andranno specificate le norme incoerenti con il progetto, al fine di consentire al comune di Vicenza di esprimersi in merito

In Allegato 2 si illustra la cronistoria sull'utilizzo dell'area di intervento, con allegati i documenti dal 1962 e le aerofoto dal 1981. Tale documentazione è stata inviata all'ufficio urbanistica del Comune di Vicenza.

Dalla relazione in Allegato 2 emerge che:

1. l'area oggetto di intervento è individuata all'interno dei mappali 625 – 299 – 300 – 719 -51 e 289;
2. le aree oggetto di intervento sono sempre state utilizzate da attività produttive secondo i limiti edificatori del PRG del 1983.

Se necessario, nella fase successiva del procedimento ex art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, si usufruirà della variante urbanistica ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.

QUADRO PROGETTUALE

4. Non è fornita una descrizione in merito alle modalità operative e organizzative di realizzazione dei piazzali (realizzazione impermeabilizzazione), tenuto conto altresì della rimodellazione planimetrica del sito.
5. Manca una descrizione delle procedure interne previste dalla ditta nella gestione dell'impianto di recupero rifiuti durante la fase transitoria cantieristica di realizzazione delle opere di progetto (piazzali, tettoia, nuovi fabbricati, impianto di depurazione delle acque meteoriche e di dilavamento); valutazione delle interferenze cantieristiche rispetto all'ordinaria gestione impianto.

In Allegato 3 sono sviluppate le fasi di cantiere di cui si riporta la descrizione:

Fase 1 - Tempistiche massime previste: 3 mesi

Realizzazione sistema di trattamento acque meteoriche

Realizzazione pavimentazione a copertura del sistema di trattamento acque meteoriche

Fase 2 - Tempistiche massime previste: 2 mesi

Realizzazione pavimentazione Sud-Est

Fase 3 - Tempistiche massime previste: 3 mesi

Realizzazione pavimentazione Ovest

Fase 4 - Tempistiche massime previste: 3 mesi

Realizzazione area di ingresso con pesa, lavaggio ruote e pavimentazione

Fase 5 - Tempistiche massime previste: 8 mesi

Realizzazione nuovo capannone (ufficio, spogliatoi e magazzino)

Fase 6 - Tempistiche massime previste: 3 mesi

Demolizione fabbricato esistente

Realizzazione nuovo corpo deposito

Si è scelto di partire con la realizzazione del sistema di trattamento acque in quanto è la realizzazione più impegnativa e il suo completamento garantisce una migliore gestione delle acque meteo.

Sia per la realizzazione dell'impianto di trattamento acque che per il rimodellamento planimetrico saranno prodotte delle terre e rocce da scavo che verranno allontanate dal sito con pratica ARPAV.

Come è evidente dall'allegato 3 proposto si intende procedere con l'attività durante le fasi di cantiere; tale attività sarà sicuramente ridotta rispetto all'attuale, ma la riduzione non è quantificabile e fissabile a priori.

L'attività, durante il cantiere, sarà ridotta sicuramente sino alla Fase 5.

Dall'inizio della Fase 6 gli inerti avviati a recupero sino all'ottenimento degli EoW, potranno essere recuperati nel sito con la configurazione di progetto ad essi dedicata.

Aspetti Ambientali durante la fase di cantiere

Produzione di emissioni diffuse di polveri

L'assetto impiantistico futuro sarà dotato di un impianto di nebulizzazione, composto da tre nebulizzatori, disposti lungo il perimetro dei lati Sud-Ovest, Sud-Est e Nord- Ovest dell'area operativa di impianto. La risorsa idrica primaria sarà l'acqua di riserva idrica, in seconda battuta l'acquedotto.

Durante la fase di cantiere si utilizzeranno sistemi simili per contenere le emissioni di polveri.

Acque meteoriche

La gestione odierna delle acque meteoriche sarà mantenuta sino alla fine della fase 2 di cantiere e inizio della fase 3, quando le operazioni di recupero e gli stoccaggi saranno posizionati su pavimentazione.

Emissioni acustiche

Per le attività legate al cantiere sarà richiesta una deroga nella pratica edilizia.

Come è evidente dall'allegato 3, l'attività di recupero continuerà durante il cantiere. Si metteranno in opera quindi delle barriere fonometriche mobili sia presso il trituratore stesso che all'interno del sito, in modo da schermare i recettori più prossimi.

6. A seguito dell'entrata in vigore del recente Decreto Ministeriale n. 152/2022 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", si avvisa che la documentazione tecnica di progetto deve essere redatta in aderenza alle nuove previsioni normative. In particolare, la relazione tecnico descrittiva dell'impianto deve approfondire i seguenti aspetti:

- descrizione della riorganizzazione delle aree di stoccaggio, lavorazione, caratterizzazione e deposito EoW dei rifiuti in impianto, differenziando chiaramente i flussi di recupero delle miscele bituminose, degli aggregati riciclati e delle terre recuperate;
- descrizione della riorganizzazione delle aree di deposito/lavorazione dei "sottoprodotti", differenziando chiaramente il flusso di gestione del "sottoprodotto" dal flusso di recupero di rifiuti, con riferimento anche alle quantità stoccabili nelle singole aree;
- descrizione delle tipologie e caratteristiche del materiale EoW prodotto dall'impianto, definendo eventuali situazioni al di fuori dell'ambito di applicazione del DM 152/2022 e quindi riconducibili alla fattispecie End of Waste "caso per caso";
- descrizione della gestione dei possibili scenari di non conformità, distinguendo tra non conformità prestazionali ed ambientali;
- piano di automonitoraggio dell'impianto;
- procedure di campionamento dei rifiuti lavorati in attesa di qualifica EoW.

Si fa presente che

- lo studio Preliminare Ambientale comprende il paragrafo 3.6 "Progetto" e i seguenti sottoparagrafi: 3.6.1 "Organizzazione dell'attività", 3.6.2 Attività in messa in riserva, 3.6.3 di selezione, 3.6.4 Messa in riserva Quantitativi e di 3.6.5 Attività di recupero. Mentre il paragrafo 3.7.1. "Gestione del Materiale – conformità DM 152/22" illustrava le modalità di controllo sui rifiuti e sugli End Of Waste;
- Nella Tabella rifiuti al paragrafo 1.3.1 c'è un errore dovuto ad un refuso: il rifiuto, identificato dal codice dell'EER, 17 03 02, non sarà sottoposto a recupero R5, ma solo R12/R13.
- I flussi di rifiuti sono chiaramente differenziati;
- Non vi sono sottoprodotti;
- A parte il rifiuto identificato con il codice 20 02 02 "terra e rocce", non vi sono altre richieste di EoW "caso per caso";

In ogni caso si risponde puntualmente ad ogni richiesta.

- descrizione della riorganizzazione delle aree di stoccaggio, lavorazione, caratterizzazione e deposito EoW dei rifiuti in impianto, differenziando chiaramente i flussi di recupero delle miscele bituminose, degli aggregati riciclati e delle terre recuperate;

Si risponde nel dettaglio sui flussi citati:

Miscela bituminosa

Le miscele bituminose sono identificate dal codice EER 17 03 02, speciale non pericoloso, rientrante nell'Allegato 1 al DM 152/2022.

Nella tabella a pagina 34 dello SPA sono indicate le modalità di caratterizzazione del rifiuto e si riconducono alla DGRV 1773 del 2012.

In tale Delibera, che norma le modalità di demolizione selettiva, si fa una sostanziale differenza fra edifici civile / commerciale o industriale non destinato ad uso produttivo e edifici artigianali industriali. I rifiuti derivanti da edifici civile / commerciale o industriale non destinato ad uso produttivo possono avvalersi dell'attestazione in Allegato A2 DGRV 1773/2012, mentre quelli derivanti da edifici artigianali industriali, devono essere caratterizzati e classificati con parametri di cui al punto 11, Allegato A, DGRV 1773/2012.

Si rimanda al Piano di automonitoraggio per i dettagli sulla classificazione ai sensi della DGRV 1773. Nel caso in cui il rifiuto deriva da un'attività in cui non è prevista la demolizione di edifici, sarà caratterizzato tramite le Linee Guida SNPA n. 28/2020, per le quali, sono necessarie: una scheda del produttore del rifiuto, dove si giustifica l'attribuzione di quel codice CER seguendo le procedure delle Linee Guida, e una classificazione di pericolosità qualora il rifiuto sia identificato da un codice a specchio.

Queste sono le modalità minime di caratterizzazione del rifiuto in ingresso basandosi sulla normativa nazionale e regionale in materia.

In riferimento ai sottoparagrafi dello studio Preliminare Ambientale, nel 3.6.3.2 "Attività di recupero R12 sotto tettoia" è descritto il flusso di recupero a cui si vuole sottoporre il rifiuto identificato dal codice 17 03 02 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01".

La proprietà intende stoccare in un posto dedicato sotto tettoia, indicato con la sigla del codice EER di appartenenza, tale rifiuto.

Non ha intenzione di procedere al recupero ai sensi del DM 69/2018, o ai sensi del DM 152/2022, ma chiede la possibilità di eseguire un'operazione di recupero indicata con la sigla R12, in modo da poter accorpate più carichi entranti, o da cernire eventuale materiale estraneo (esempio pezzo di plastica nel conglomerato).

Il rifiuto uscirà non cessando la qualifica di rifiuto, con lo stesso codice con cui è entrato.

Aggregati riciclati

Nel capitolo 3 "Progetto" a pagina 26, sono indicati tutti i codici EER elencati in allegato 1 al DM 152/2022 che la proprietà chiede di poter recuperare, in Tabella 12 (pagina 26) la messa in riserva dei rifiuti inerti entranti, nel paragrafo 3.7.1 la gestione e i controlli sui rifiuti entranti, nel paragrafo 3.6.5 l'attività di recupero a cui sono sottoposti e, a pagina 35, paragrafo 3.7.1.2 i controlli da eseguire sul materiale riciclato in uscita.

In ogni caso si ripercorre il flusso degli inerti:

La proprietà chiede di poter recuperare, sino a conseguire lo stato di cessazione di qualifica di rifiuto, i seguenti codici EER (estratto da tabella 3. riportata al paragrafo 1.3.1)

Codice C.E.R.	Descrizione	DM 152/2022	Operazioni Richieste
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	SI	R13 / R12 / R5
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	SI	R13 / R12 / R5
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	SI	R13 / R12 / R5
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	SI	R13 / R12 / R5
10 12 01	residui di miscela non sottoposti a trattamento termico	SI	R13 / R12 / R5
10 12 06	stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso	SI	R13 / R12 / R5
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	SI	R13 / R12 / R5
10 13 11	<i>Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</i>	SI	R13 / R12 / R5
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto	SI	R13 / R12 / R5
17 01 01	<i>Cemento</i>	SI	R13 / R12 / R5
17 01 02	<i>Mattoni</i>	SI	R13 / R12 / R5
17 01 03	<i>Mattonelle e ceramiche</i>	SI	R13 / R12 / R5
17 01 07	<i>miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06</i>	SI	R13 / R12 / R5
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	SI	R13 / R12 / R5
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 COLONNA A	SI	R13 / R12 / R5
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 COLONNA B	SI	R13 / R12 / R5
17 05 08	Pietrisco tolto d'opera	SI	R13 / R12 / R5
17 09 04	<i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</i>	SI	R13 / R12 / R5
19 12 09	Sabbia e rocce	SI	R13 / R12 / R5
20 02 02	Terra e Rocce COLONNA A	NO	R13 / R12 / R5
20 02 02	Terra e Rocce COLONNA B	NO	R13 / R12 / R5

Tabella 1: rifiuti da sottoporre a recupero, sino alla cessazione della qualifica di rifiuto

Dalla tabella è evidente che tutti i rifiuti richiesti appartengono al DM 152/2022, tranne l'ultimo, che verrà trattato nel paragrafo successivo dedicato alle terre recuperate.

In carattere corsivo grassetto sono individuati i rifiuti per i quali la ditta è iscritta nel registro provinciale delle imprese che eseguono attività di recupero in regime semplificato.

Nel paragrafo 3.7.11 "rifiuti in ingresso" sono indicate le modalità di gestione di tali rifiuti in ingresso all'impianto ai sensi del DM 152/2022, copiando puntualmente il DM stesso, e le modalità di caratterizzazione dei rifiuti secondo la normativa regionale e nazionale in vigore.

Si dividono i rifiuti in:

1. **codici EER derivanti dalle attività di costruzione e demolizione (codici 17). Questi sono divisi in:**

1.1 Rifiuti da attività di costruzione;

Per tali rifiuti si prevede una scheda rifiuto da compilare e firmare dal produttore e, nel caso di codici a specchio una classificazione del rifiuto per attestarne la non pericolosità;

1.2 Rifiuti da attività di demolizione selettiva (ai sensi della DGRV 1773/2012) di edifici civile / commerciale o industriale non destinato ad uso produttivo;

Per tali rifiuti si prevede l'attestazione in Allegato A2 della DGRV 1773/2012

1.3 Rifiuti da attività di demolizione selettiva (ai sensi della DGRV 1773/2012) di edifici destinati ad uso produttivo;

Per tali rifiuti si prevede la caratterizzazione e classificazione con parametri di cui al punto 11, Allegato A, DGRV 1773/2012, inclusa dichiarazione di cui all'Allegato 2 alla DGRV 1773/2012;

1.4 Rifiuti da attività di demolizione non selettiva (ai sensi della DGRV 1773/2012) di edifici destinati ad uso produttivo;

Come indicato nella DGRV 1773/2012 per tali rifiuti, appartenenti al capitolo 17, generati da una demolizione non selettiva è richiesta la caratterizzazione e classificazione con parametri di cui al punto 11, Allegato A, DGRV 1773/2012, inclusa dichiarazione di cui all'Allegato 2 alla DGRV 1773/2012.

2. codici EER identificativi di rifiuti inerti di origine minerale (altri codici appartenenti al DM).

Per i rifiuti inerti di origine minerale identificati dagli altri codici appartenenti al DM 152/2022, non avendo nessuna indicazione specifica, si ricade nella caratterizzazione ai sensi delle Linee Guida SNPA n. 28/2020, e quindi, come requisiti minimi sono necessarie una scheda del produttore del rifiuto, dove si giustifica l'attribuzione del quel codice CER seguendo le procedure delle Linee Guida, e una classificazione di pericolosità qualora il rifiuto sia identificato da un codice a specchio.

Per dettagli si veda quanto indicato nel Piano di Automonitoraggio dell'impianto, in Allegato 4.

I rifiuti, accompagnati dalla documentazione di rito, qualora superino le modalità di gestione all'ingresso, indicate nel DM 152/2022, sono stoccati nel cumulo indicato con "A" nel lay-out depositato con la domanda di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. Lay out riportato in estratto nello SPA a pagina 24 per comodità di lettura.

Il cumulo "A" è indicativo delle dimensioni, in ogni caso non vengono stoccati più di 800 – 1000 metri cubi per un massimo di 1300 tonnellate (tabella 12 – Messa in Riserva – quantità).

Da qui i rifiuti sono sottoposti a cernita di frazioni merceologiche estranee e a lavorazioni, quali triturazione, vagliatura, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate e selezione granulometrica.

Come da DM 152/2022 queste operazioni possono essere consecutive o singole:

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo:

- la macinazione, la vagliatura,
- la selezione granulometrica,
- la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico che consentano il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento

I macchinari utilizzati sono illustrati al paragrafo 3.6.6 "Impianti" e si tratta di un trituratore, un vaglio e un separatore aeraulico.

Da queste lavorazioni il materiale, tramite un nastro trasportatore che può variare l'angolazione piana, è stoccato in uno dei due spazi rettangolari.

Il materiale così lavorato, in uno dei due rettangoli, rimane in attesa della conformità al DM 152/2022 (paragrafo 3.7.1.2 dello Studio Preliminare Ambientale)

Il materiale in uscita, per cessare la qualifica di rifiuto, di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. deve:

1. *ottemperare ai requisiti di qualità dell'aggregato recuperato di cui all'Allegato 1 al DM 152/2022, lettera d), che comprendono controlli sul tal quale (Tabella 2) per tutti gli aggregati recuperati e test di cessione (tabella 3), ad esclusione di quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi;*
2. *rispettare le Norme Tecniche di riferimento per la certificazione CE di cui all'Allegato 1 al DM 152/2022, lettera e);*
3. *essere utilizzabile solo per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2:*
 - a. *la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;*
 - b. *la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;*
 - c. *la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;*
 - d. *la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;*
 - e. *la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;*
 - f. *il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).*
4. *Essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità di cui all'allegato 3 al DM 152/2022.*

Terre Recuperate

Le terre, identificate con il codice 17 05 04, prima di entrare nella sede di impianto devono essere precedute dai seguenti documenti:

- *dichiarazione di cui all'Allegato 2 alla DGRV 1773/2012, per terre provenienti da siti di demolizione edifici;*
- *scheda rifiuto, con giustificazione dell'attribuzione del codice EER in tutti gli altri casi rispetto alla demolizione edifici;*
- *un'analisi che attesta l'appartenenza delle terre stesse alla colonna A o B della tabella 1 Parte IV - Titolo V Allegato 5 "Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare";*

Si fa presente che le analisi di cui alla Tabella 1 citata si eseguono per le terre da scavo, quando, formalmente, le terre sono qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti. Pertanto, tale analisi, classifica la terra come rifiuto speciale pericoloso.

Successivamente le terre entrano nella sede di impianto accompagnate dalla documentazione di rito (formulario). Dopo aver verificato la documentazione le terre vengono stoccate negli appositi spazi individuati nel lay-out depositato.

Da qui le terre sono sottoposte ad operazione di vagliatura che rientra nel DM 152/2022 così come sopra riportato. Infine, al fine del raggiungimento della cessazione della qualifica di rifiuto, sono sottoposte ai requisiti del DM 152/2022.

L'unico codice che non appartiene al DM 152/2022 e per il quale si chiede il recupero è il 20 02 02 "Terra e Rocce".

L'azienda chiede questo codice cautelativamente, in ogni caso il rifiuto che si intende identificato da tale codice è terra e roccia da scavo, la sua gestione ricalca in tutto e per tutto la gestione del 17 05 04 e deve rispettare i dettami del DM 152/2022.

- *descrizione della riorganizzazione delle aree di deposito/lavorazione dei "sottoprodotti", differenziando chiaramente il flusso di gestione del "sottoprodotto" dal flusso di recupero di rifiuti, con riferimento anche alle quantità stoccabili nelle singole aree;*

Nello Studio Preliminare Ambientale non vi è richiesta di gestione del "sottoprodotto". Le terre e rocce da scavo sono identificate come rifiuto e non come sottoprodotto.

- *descrizione delle tipologie e caratteristiche del materiale EoW prodotto dall'impianto, definendo eventuali situazioni al di fuori dell'ambito di applicazione del DM 152/2022 e quindi riconducibili alla fattispecie End of Waste "caso per caso";*

Si riporta quanto già scritto nel presente documento: L'unico codice che non appartiene al DM 152/2022 e per il quale si chiede il recupero è il 20 02 02 "Terra e Rocce".

L'azienda chiede questo codice cautelativamente, in ogni caso il rifiuto che si intende identificato da tale codice è terra e roccia da scavo, la sua gestione ricalca in tutto e per tutto la gestione del 17 05 04 e deve rispettare i dettami del DM 152/2022.

- descrizione della gestione dei possibili scenari di non conformità, distinguendo tra non conformità prestazionali ed ambientali;

La F.Ili Fava S.r.l. sta intraprendendo un percorso di certificazione ISO 9001, richiesto dal DM 152/2022. Pertanto, gli scenari riportati qui sotto possono essere solo indicativi e non vincolanti, non essendo valutati da un ente certificatore terzo.

Scenari di non conformità prestazionali

Scenario primo: rottura impianto

A seguito di una rottura/mal funzionamento di un impianto, si procede con la manutenzione dello stesso. L'attività può continuare nelle altre fasi autorizzate, visto che nella descrizione del DM 152/2022, si indica "Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi (macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate)".

Scenario secondo: rottura più impianti

A seguito di una rottura di più impianti contemporaneamente, si procede con richiesta di manutenzione presso sito. Nel caso si dovesse interrompere l'R5, si potrà proseguire la ricezione rifiuti sino al massimo stoccaggio consentito.

Nella peggiore delle ipotesi: persistenza del mal funzionamento e raggiungimento del massimo stoccaggio consentito, si invieranno i flussi di rifiuti presso altro impianto autorizzato, sino a risoluzione della problematica.

Scenario terzo: non conseguimento della qualifica di EoW di un lotto di materiale

Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato (DM 152/2022)

n. lotto	
Controllo sull'aggregato recuperato	Tabella 2 punto d.1) Allegato 1
Test di cessione sull'aggregato recuperato (*)	Tabella 3 punto d.2) Allegato 1
Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato	Tabella 4 punto e) Allegato 1

(*) esclusione di quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla Norma UNI EN 12620 con classe di resistenza $R_{ck}/l_{eq} \geq Mpa$

Scenario terzo – prima possibilità

n. lotto		VERIFICA
Controllo sull'aggregato recuperato	Tabella 2 punto d.1) Allegato 1	SI
Test di cessione sull'aggregato recuperato (*)	Tabella 3 punto d.2) Allegato 1	SI
Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato	Tabella 4 punto e) Allegato 1	NO

La prima possibilità dello scenario terzo implica che il lotto superi i primi due passaggi, ma non riesca a rispettare una delle Norme tecniche di conformità di Tabella 4.

In questo caso, chi fornisce i risultati delle Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE potrà consigliare il produttore di aggregati recuperati sull'assoggettabilità o meno di tale materiale

ad altre Norme tecniche della Tabella 4. Questa eventualità sarà corredata da altre campagne di campionamenti e relativi risultati. Nel caso in cui il materiale non si rientri in nessuna Norma di tabella 4, sarà allontanato dal sito con la qualifica di rifiuto verso un altro sito di trattamento inerti.

Scenario terzo – seconda possibilità

n. lotto		VERIFICA		
		1	2	3
Controllo sull'aggregato recuperato	Tabella 2 punto d.1) Allegato 1	SI	NO	NO
Test di cessione sull'aggregato recuperato (*)	Tabella 3 punto d.2) Allegato 1	NO	SI	NO
Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato	Tabella 4 punto e) Allegato 1			

Nel caso in cui si verifichi il non raggiungimento dei requisiti di qualità dell'aggregato recuperato si procederà con la formazione di un ulteriore campione significativo da inviare a laboratorio. La ditta ha la facoltà di chiedere che il campionamento sia eseguito da personale qualificato terzo.

Nel caso in cui i risultati dovessero fornire risultati negativi, si dovrà allontanare il materiale con la qualifica di rifiuto verso un altro sito di trattamento inerti.

Scenari di non conformità ambientali

Scenario primo: emissioni di polveri non controllato

Primo passaggio: Nell'eventualità di emissioni di polveri non controllate, chi di competenza all'interno della struttura aziendale, azionerà tempestivamente l'impianto di bagnatura per abbattere il fenomeno.

Secondo passaggio: nell'eventualità di reiterazione del fenomeno in un intervallo di tempo inferiore ai tre mesi, sarà necessario come primo intervento riconsiderare le procedure di scarico dei rifiuti e loro movimentazione all'interno dell'area, come secondo intervento ricalibrare l'impianto di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri.

Scenario secondo: difficoltà nella gestione delle acque meteoriche

Visto il progetto presentato, si ritiene che il volume di invaso delle vasche sia sufficiente a garantire la raccolta delle acque di pioggia anche durante eventi estremi.

Le non conformità potrebbero addivenire da un guasto degli impianti, ipotesi controllata dal piano di manutenzione dell'impianto stesso.

- *piano di automonitoraggio dell'impianto;*

In allegato 4 si riporta il piano di automonitoraggio dell'impianto dedicato ai rifiuti e alla gestione della manutenzione.

- *procedure di campionamento dei rifiuti lavorati in attesa di qualifica EoW.*

Per il campionamento dei rifiuti lavorati in attesa di qualifica EoW si utilizzeranno le norme UNI EN 10802.

7. *Approfondimento sulla provenienza dei rifiuti conferibili appartenenti al Capitolo 20 dell'Allegato D, Parte IV, D.Lgs. 152/2006, in considerazione del fatto che la raccolta ed il trasporto rifiuti risulta essere in privativa dei Comuni o dei Consigli di Bacino.*

I codici 20 richiesti dalla F.Ili Fava S.r.l. sono:

Codice E.E.R.	Descrizione	Operazioni Richieste
20 01 01	Carta e Cartone	R13 / R12
20 01 02	Vetro	R13 / R12
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13 / R12
20 01 39	Plastica	R13 / R12
20 02 02	Terra e Rocce COLONNA A	R13 / R12 / R5
20 02 02	Terra e Rocce COLONNA B	R13 / R12 / R5
20 03 03	Residui della pulizia stradale	R13 / R12
20 03 07	Rifiuti Ingombranti	R13 / R12

Nel D.Lgs. 116/2020, art. 1, comma 7, sostituzione dell'art. 181 "Riciclaggio e recupero dei rifiuti" è scritto:

5. *Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.*

La categoria dell'Albo a cui "enti e imprese" possono iscriversi è la categoria 1 "raccolta e trasporto rifiuti urbani", che, visto quanto scritto sopra "che la raccolta ed il trasporto rifiuti risulta essere **in privativa dei Comuni o dei Consigli di Bacino**" dovrebbe essere concessa solo agli enti e non alle imprese, e questo non è, in virtù anche del principio riportato qui sopra.

Inoltre, la definizione di gestione dei rifiuti (art. 183 "Definizioni", comma 1, lettera n) recita:

"gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

Come è evidente la raccolta e il trasporto sono una parte della gestione.

Infine, si fa presente che non tutti i codici elencati nel capitolo 20 sono presenti nell'allegato L-quater del D. Lgs. 116/2020.

Con queste premesse, la F.Ili Fava S.r.l. chiede in fase di verifica della compatibilità ambientale del progetto, i codici sopra riportati per evitare che tali rifiuti, a cui è attribuito un codice 20, rimangano non gestiti nei cantieri pubblici o, peggio, avviati in discarica.

8. *Approfondimento sulla gestione interna delle frazioni merceologiche di rifiuti vetrosi esitate dalle operazioni di recupero R12, considerata l'assenza di previsione di stoccaggio del codice EER 191205.*

La F.Ili Fava S.r.l. solitamente esegue demolizioni certosine, pertanto, tutti gli infissi degli edifici, da dove possono esitare parti vetrose, sono il primo elemento che viene tolto dalla costruzione in demolizione, anche perché il vetro è un elemento fragile rispetto agli altri materiali trattati dalla F.Ili Fava S.r.l. e viene avviato al recupero presso ditte specializzate.

E' per questo motivo che a pagina 28-29 dello studio Preliminare Ambientale si chiede la possibilità di ricevere i rifiuti identificati con i codici EER del vetro, di cernita / selezione e l'accorpamento solo di rifiuti identificati dal medesimo codice in entrata e non da codici diversi.

In ogni caso, si ricorda che se il progetto non ricade in Valutazione di Impatto Ambientale, la ditta presenterà domanda ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e che ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 della Legge Regionale 3/2000, sarà avviato un periodo di sei mesi, denominato esercizio provvisorio, alla fine del quale sarà presentato un certificato di collaudo dove sarà puntualizzata l'attività di recupero stessa.

9. *Presentazione di un elaborato planimetrico che riporti per ogni settore dell'impianto la tipologia di superficie impermeabilizzata prevista nello stato di progetto, con relativi dati dimensionali, predisponendo una procedura gestionale per il controllo ed il mantenimento di un adeguato stato di integrità delle pavimentazioni.*

In Allegato 5 è presente l'elaborato planimetrico richiesto, mentre in Allegato 4, sotto il capitolo "Gestione", "Controlli e processi", sono indicate le tipologie di intervento / controllo da attuare sulle pavimentazioni, con una frequenza prestabilita e una modalità di registrazione.

Per completezza si riporta l'estratto della tabella.

Parte dell'impianto	Tipologia di intervento/controllo	Frequenza intervento / controllo	Modalità di registrazione
Pavimentazioni	Verifica dello stato della pavimentazione interna ed esterna (assenza di crepe e/o fessure passanti)	Annuale	Registro controlli, verifiche e interventi di pulizia pavimentazioni e presidi, strutture edilizie e recinzione
	Pulizia del piazzale esterno e delle pavimentazioni interne	Mensile	

Si comunica fin d'ora che, come previsto nelle prescrizioni della Determinazione n. 654 del 05/06/2020, ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero deve essere attribuito un codice EER del Capitolo 19 dell'Allegato D, Parte IV, D.Lgs. 152/2006, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". La richiesta di assegnare il codice EER 17 08 02 per il cartongesso ed EER 17 06 04 per la guaina ai rifiuti di risulta dall'operazione R12 di selezione e cernita non è autorizzabile.

Per rispondere a questa richiesta di integrazioni si riporta la definizione di R12:

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (nota 7)

Nota 7: In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pelletizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11

Quello che si chiede di autorizzare è il raggruppamento di più carichi dello stesso rifiuto con lo stesso codice EER che deriva da cantieri diversi.

Inoltre, se in un carico di sola guaina, durante l'operazione di scarico, si rinvengono dei materiali che non fanno parte del rifiuto stesso, ad esempio un nylon o un pezzo di legno o un tubo in plastica, cose che nella pratica succedono spessissimo, si chiede di poter toglierli per rendere omogeneo il rifiuto.

Per l'accorpamento di più carichi si propone quindi l'R12 in mancanza di un altro codice R appropriato, mantenendo lo stesso codice EER dell'ingresso.

QUADRO AMBIENTALE

Caratterizzazione dell'ambiente idrico

10. *Dall'analisi della documentazione presentata dalla ditta si ravvisa la necessità di richiedere le seguenti integrazioni:*

- *disponibilità della ditta di un atto di assenso allo scarico su "corpo superficiale" privato (non di proprietà);*
- *valutazione e approfondimento sulla corretta classificazione come "corpo d'acqua superficiale" del fossato individuato per lo scarico in area non di proprietà.*

Per quel che riguarda il primo punto, si fa presente che, dalla documentazione storica recuperata, vedasi allegato 2, il fosso di scolo ha inizio in proprietà dell'azienda stessa. Tale fosso è stato intubato e passa, successivamente, sotto le altre proprietà, fra le quali si annovera il Comune di Vicenza. Non è stato possibile recuperare documentazione sulla confluenza o meno in tale tubo di altri apporti di acqua meteorica.

La F.lli Fava S.r.l. si rende comunque disponibile per ottenere quanto richiesto.

Per quel che riguarda il secondo punto si rimanda all'Allegato 6, redatto dall'ing. Marco Selmo.

Caratterizzazione dell'impatto acustico

11. *Dall'analisi della relazione non viene chiarito quali attività siano state attivate ed analizzate durante le misure del 2020 (sorgenti denominate: vaglio, mulino, mulino 1, attività 1, attività 2) e si annota una discrepanza fra i livelli riportati in tabella e quelli riportati nelle schede di misura.*

Si evidenzia che le sorgenti sonore citate sono parecchie (frantumatore cingolato, vaglio cingolato, frantumatore fisso, pala, escavatore, nuovo impianto). e non tutte sembrano essere considerate per la valutazione dei livelli ambientali.

Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione del limite differenziale che deve considerare la situazione di massimo disturbo, oltre al minimo residuo. Sembra invece che il livello di immissione considerato per la verifica del limite assoluto sia analogo a quello considerato per la verifica del differenziale. Non è stata verificata l'applicabilità di penalizzazioni per presenza di componenti impulsive o tonali.

Si chiedono inoltre delucidazioni in merito alle caratteristiche delle barriere previste.

Si allega la Previsione di Impatto Acustico revisionata, Allegato 7.

Caratterizzazione dell'impatto paesaggistico e sulle risorse naturali ed agronomiche

12. *Si ritiene che debbano essere maggiormente approfonditi nel progetto gli aspetti di inserimento ambientale e paesaggistico, prevedendo ad esempio filari arboreo-arbustivi a confine con le altre proprietà, con funzione anche di connessione ecologica con l'ambito boscato (di proprietà).*

Anche i parcheggi possono essere occasione di miglioramento dell'assetto paesaggistico e ambientale: parcheggi permeabili e alberati, infatti, oltre ad offrire comfort d'ombra e raffrescamento per la sosta, consentono di incrementare la presenza un positivo aumento della biodiversità.

Si richiedono pertanto integrazioni in tal senso, con elaborati di stato di fatto di progetto: planimetrie, relazioni e computi metrici estimativi comprendenti anche la fase di gestione e manutenzione.

In Allegato 8.1 e 8.2 Progetto del verde: planimetrie, sezioni e relazione con costi di manutenzione.

Caratterizzazione dell'impatto su flora e fauna e la tutela degli habitat

13. *Tale aspetto non risulta esaminato e se ne richiede la trattazione, con approfondimento delle caratteristiche faunistiche dell'area e la valutazione dell'impatto acustico sulla fauna in fase di esercizio data la presenza di un corridoio ecologico interessante*

L'argomento sulla caratterizzazione dell'impatto su flora e fauna e la tutela degli habitat è stato trattato nello studio Preliminare Ambientale da pagina 59 a pagina 64, inoltre è stata presentata una relazione allegata all'ALLEGATO E della DGRV 1400/2017.

Nella relazione in Allegato 7 è trattata la vicinanza con il corridoio ecologico.

VIACQUA

L'osservazione di Viacqua S.p.A. era già pervenuta alla ditta, che ha preso atto di tale posizione.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Si prende atto delle richieste della Soprintendenza.

AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE

Si rimanda a pagina 8 del presente documento.

CONSORZIO DI BONIFICA APV

Si rimanda all'Allegato 6 a cura dell'ing. Marco Selmo.

OSSERVAZIONI STUDIO SUCCOL

2.1 DISTANZA MINIMA DALLE ABITAZIONI

Si riporta la parte del DM 152/ 2022 dove viene descritta l'attività di recupero

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo:

- *la macinazione, la vagliatura,*
- *la selezione granulometrica,*
- *la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.*

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico che consentano il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.

Si ritiene pertanto che il disegno della Figura 5 non illustri correttamente la normativa vigente.

2.2 - MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI

2.2.1 – Aumento della capacità complessiva istantanea di stoccaggio

Non sono state verificate le imprecisioni rilevate dallo studio Succol sul codice EER 20 03 03, in quanto si ricorda, allo scrivente studio, che la procedura in essere è una verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, non un Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (ex art. 27- bis) e nemmeno una domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 208 (autorizzazione unica), dove, peraltro, per questo ultimo procedimento, il suddetto studio non avrebbe titoli per esprimersi.

Prima di scrivere e pubblicare commenti del tipo “

La definizione dei codici EER di nuovo inserimento e dei relativi quantitativi di messa in riserva è approssimativa e imprecisa, in quanto si riscontrano incongruenze tra i diversi elaborati di progetto e addirittura nel medesimo Studio Preliminare Ambientale.

Si chiede la cortesia di verificare la tipologia di pratica presentata.

2.2.2 – Insufficienza degli spazi disponibili rispetto all'aumento della capacità istantanea di stoccaggio dei rifiuti inerti

Dalla figura 8, è molto interessante notare come l'area del cumulo A (al massimo di 1000 metri cubi), secondo i calcoli minuziosamente riportati dallo scrivente Studio si espande di circa il triplo, mentre le aree del “materiale lavorato in attesa di analisi” che, congiuntamente possono essere di 2000 metri cubi, si espandono di meno della metà.

Pertanto, ci si affida per l'ingombro degli spazi a chi ha elaborato il lay out presentato e, soprattutto alla comprovata esperienza della F.Ili Fava S.r.l.

2.3 – RECUPERO RIFIUTI

2.3.1

Per quel che riguarda le osservazioni al punto 2.3 si fa presente che

1. l'attività è autorizzata in regime semplificato dal 1998 ed è stata rinnovata l'iscrizione nel 2023. Le frasi scritte dallo Studio Succol non mettono in cattiva luce solo l'operato della ditta, ma anche dell'ente che ha rilasciato l'iscrizione e dell'ente deputato ai controlli sul territorio.
2. Le opportune, e molto più qualificanti, richieste di integrazioni sulle operazioni di recupero sono state richieste puntualmente dall'ente competente. La documentazione prodotta è in allegato.

Infine, si informa lo Studio Succol che, ottenuto un materiale EoW ai sensi del 152/2022 o ai sensi della normativa superata, che faceva capo al DM 5 febbraio '98, il produttore di tale EoW ha la facoltà di operare tutte le operazioni ritenute essenziali per poter ottenere un materiale confacente alle esigenze dei clienti stessi.

2.3.2

Si fa notare che spetta all'autorità competente cosa sia necessario effettuare.

2.4 SISTEMA DI CONTENIMENTO DELLE POLVERI

La progettazione di questo punto è in divenire, in quanto può modificarsi a seguito delle indicazioni / prescrizioni degli enti competenti. Si fa notare che, all'interno dello SPA e dei suoi allegati, sono forniti dettagli importanti sulla qualità dell'abbattimento delle polveri, che è l'informazione necessaria per valutare la qualità degli impatti ambientali.

Si ribadisce che la documentazione presentata è una domanda di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di un'attività che è presente da oltre trent'anni sul territorio.

Lo studio che accompagna questa domanda si intitola Studio **Preliminare** Ambientale e non "stato di fatto" o "As a built".

2.5 PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Il materiale presentato è una Previsione di Impatto Acustico.

Si vedano le richieste di integrazione dell'ente competente.

2.6 "CONSIDERAZIONI SULL'AUTORIZZAZIONE ATTUALE"

Si ritiene che le considerazioni sull'autorizzazione attuale siano al limite del diffamatorio nei confronti della F.Ili Fava S.r.l., nonché degli enti preposti al controllo e al rilascio del documento che regola il recupero dei rifiuti.

CITTA' DI VICENZA

1. Sotto il profilo urbanistico si evidenzia che

La zona urbanistica su cui insiste l'attività è classificata come D1 – zona per insediamenti economici e produttivi esistenti e di completamento, nella quale le attività ammesse sono quelle di cui al comma 2 lett. C dell'art. 39 delle NTO, e in parte zona E – rurale – sottozona “rurale collinare” di cui all'art. 40 delle norme del PI.

Ai sensi del comma 12, dello stesso articolo, si chiede vengano eseguite opportune opere di mitigazione verso il contesto collinare e siano ripristinati i suoli per la parte ricadente nella sottozona collinare.

Come indicato a pagina 8 del presente documento, negli elaborati, in particolare vedasi Allegato 1 “Inquadramento” con rilievo e catastale, è stato ridefinito il sedime di Progetto, in modo tale che non vada a ricadere nella sottozona collinare.

Nelle immediate vicinanze dell'area oggetto di analisi passa la condotta dell'ossigenodotto, qualsiasi intervento in prossimità deve essere sottoposto al soggetto proprietario dell'infrastruttura, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 delle NTO, che si conferma essere tra i destinatari delle comunicazioni dalla Provincia.

Come indicato a pagina 8 del presente documento, la fascia di rispetto dell'ossigenodotto è fuori dal sedime di progetto.

L'allegato 3.2 – Valutazione di compatibilità idraulica stima e dettaglia gli interventi di mitigazione necessari a compensare l'impermeabilizzazione dell'area, dando risposta a quanto richiesto al comma 11 dell'art. 3 delle NTO.

In merito alla componente UNESCO non vi sono particolari evidenze che necessitino di integrazioni per un approfondimento.

La VCI di allegato 3.2 è stata redatta ai sensi della DGRV 2984/2009, come richiesto al comma 11 dell'art. 3 delle NTO.

2. Con riferimento allo scarico nel fossato, si chiede venga chiarito il regime patrimoniale dello stesso;

A pagina 22 del seguente documento si risponde a questa richiesta.

3. Con riferimento alle emissioni diffuse di polveri si chiede sia valutata l'implementazione della quanta arbustiva lungo il perimetro dell'insediamento (almeno nei tratti in cui lo spazio a ridosso delle murature perimetrali lo consente);

Si veda Allegato 8 – Progetto del Verde

4. Si chiede sia valutata l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia;

La proprietà sta valutando l'installazione di un sistema fotovoltaico di circa 17 kW sul tetto del nuovo capannone.

5. Considerato che il comune di Vicenza ha aderito al Patto dei Sindaci per “l'energia e il clima” con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂ nel territorio comunale, si ritiene opportuno chiedere al proponente l'elaborazione di un bilancio della CO₂ legato alla realizzazione delle nuove strutture.

Allegato 9: Bilancio CO₂